



# COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

**MM No. 1264 del 19 agosto 2019**

**Concernente l'adeguamento agli standard cantonali del regolamento comunale sulla videosorveglianza**

Onorevole signora Presidente,  
onorevoli signore e signori Consiglieri,

nel nostro Comune vige dal 1° aprile 2012 il regolamento concernente la videosorveglianza<sup>1</sup>.

Nonostante durante questi anni il Municipio non ha ancora ritenuto necessario farne uso, già nel 2011 si è pensato di istituire una base legale formale affinché, in caso di necessità, impianti di videosorveglianza di luoghi, strutture o edifici pubblici, potessero essere installati senza più dover attendere i tempi necessari all'espletamento di una procedura di adozione del relativo regolamento comunale.

All'epoca erano solo una ventina i comuni Ticinesi ad essere dotati di una legislazione in tal senso e i relativi regolamenti, alla stregua del disegno sottoposto a codesto onorando Legislativo con MM No. 1088 del 23 marzo 2011, in mancanza di altri testi di riferimento, erano ispirati all'ordinanza federale sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici, di cui ricalcavano la sistematica come pure le norme di carattere generale.

Frattanto, considerata l'esigenza di una gran parte dei comuni di provvedersi di tale strumento, la Sezione degli Enti Locali (SEL) in collaborazione con l'Incaricato cantonale della protezione dei dati ha proceduto all'elaborazione di un nuovo modello standard di regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico comunale.

Con scritto dell'8 febbraio 2019 la SEL sollecita i comuni, in particolare nel caso di adozione o modifiche del regolamento in questione, a prendere come base il citato nuovo modello.

La richiesta della SEL è comprensibile e ragionevole poiché poter contare sull'uniformità delle regolamentazioni locali in tale ambito permette sia agli addetti ai lavori che, in caso di necessità, alle autorità di ricorso di poter contare su una solida situazione di riferimento e, con il passare del tempo, anche con il prodursi di una giurisprudenza più generalmente significativa e utile.

Per questa ragione il nostro Municipio, considerato che il vigente regolamento è uno dei più datati, ritiene opportuno dar seguito all'invito della SEL rielaborando il regolamento sulla base del nuovo modello standardizzato.

Sotto l'aspetto materiale il disegno di regolamento che vi sottoponiamo non presenta alcuna differenza rilevante rispetto al regolamento vigente. In sostanza trattasi di una riscrittura dei medesimi concetti e principi con un altro linguaggio redazionale e una differente sistematica.

---

<sup>1</sup>Promulgato dal Consiglio comunale il 7 giugno 2011

A lato pratico, stante che il regolamento vigente cesserà i suoi effetti con l'entrata in vigore del nuovo regolamento riscritto sulla base del nuovo modello standardizzato, in caso di necessità il Municipio potrà procedere all'istallazione di impianti di videosorveglianza anche nel corso della procedura di adozione della nuova normativa.

Data la semplicità della norma e considerato che, come detto, sotto l'aspetto materiale non vi sono cambiamenti di rilievo, rinviando direttamente all'esame del disegno di regolamento allegato.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore indicazione necessaria in sede di dibattito vi invitiamo a voler procedere con l'adozione dell'annesso dispositivo di decisione.

Con ogni ossequio.

**Per il Municipio:**  
Il Sindaco:  (Antonella Meuli)      Il Segretario:  (Arnaldo Bernasconi)



Sorengo, 19 agosto 2019  
Ris. Mun. No. 302/19

Allegati:

- Disegno di nuovo regolamento basato sul modello cantonale standardizzato
- Regolamento vigente (per confronto)

**Dispositivo di risoluzione**  
(videosorveglianza)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO,

visto il messaggio No. 1264 del 19 agosto 2019 accompagnante il Regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico;  
visto il rapporto della Commissione delle petizioni del

**d e c i d e :**

Il Regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico è approvato articolo per articolo e nel complesso.

**Per il Consiglio comunale**

Gli Scrutatori:

La Presidente

Il Segretario:

**Regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico**  
(del .....)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO

visti gli artt. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)

**d e c r e t a:**

**Campo di applicazione**

**Art. 1** <sup>1</sup>Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

<sup>2</sup>Per aspetti della videosorveglianza secondo il cpv. 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

<sup>3</sup>La videosorveglianza del demanio pubblico effettuata dal Comune o da suoi mandatari in esecuzione di compiti legali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente Regolamento è retta dal diritto speciale e dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

**Scopo della videosorveglianza**

**Art. 2** La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.

**Principi**

**Art. 3** <sup>1</sup>Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile.

<sup>2</sup>La videosorveglianza dev'essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

<sup>3</sup>Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per scopi che, secondo la buona fede, siano incompatibili con quelli previsti dal presente regolamento.

<sup>4</sup>Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

**Trasmissione di dati a terzi**

**Art. 4** <sup>1</sup>Di principio le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

<sup>2</sup>Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

**Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini**

**Art. 5** <sup>1</sup>Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 100 giorni.

<sup>2</sup>È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

**Organo responsabile**

**Art. 6** <sup>1</sup>Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

<sup>2</sup>Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

<sup>3</sup>Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

**Norma abrogativa**

**Art. 7** Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento concernente la videosorveglianza del 7 giugno 2011.

**Approvazione e entrata in vigore**

**Art. 8** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente regolamento è trasmesso al Consiglio di Stato per ratifica ed entra immediatamente in vigore.

**Regolamento concernente la videosorveglianza**  
(del 7 giugno 2011)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO

Richiamati l'art. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (del 14 dicembre 1997), gli art. 2 e 186 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e la Legge sulla protezione dei dati personali (del 9 marzo 1987);

**d e c r e t a:**

- Oggetto** **Art. 1** Il Presente regolamento disciplina l'installazione di videocamere di sorveglianza da parte del Comune entro la propria giurisdizione territoriale, la sorveglianza da parte del Comune mediante videocamere delle costruzioni, degli impianti e delle strade pubbliche, nonché il trattamento e la conservazione dei dati personali così raccolti.
- Scopo della videosorveglianza** **Art. 2** <sup>1</sup>La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere persone e beni.
- <sup>2</sup>La videosorveglianza è intesa segnatamente a:
- a) prevenire e/o reprimere azioni illegali
  - b) prevenire i danneggiamenti di edifici pubblici, scuole, impianti sportivi, centri di raccolta rifiuti, parcheggi, autosili, sentieri e parchi pubblici;
  - c) proteggere gli utenti ed il personale da aggressioni e dalle molestie;
- Competenza - impiego** **Art. 3** <sup>1</sup>La decisione della posa e dell'impiego di impianti di videosorveglianza compete al Municipio.
- <sup>2</sup>La sfera privata delle persone non può essere sorvegliata (art. 179quater del Codice penale).
- <sup>3</sup>La videosorveglianza dev'essere segnalata.
- Elaborazione delle registrazioni** **Art. 4** <sup>1</sup>Le registrazioni che contengono dati personali sono esaminate al più tardi il terzo giorno feriale (sabato escluso) successivo alla registrazione. Se per motivi tecnici o per altre ragioni di forza maggiore non è possibile rispettare tale termine, le registrazioni sono esaminate al più tardi il settimo giorno feriale successivo alla registrazione.
- <sup>2</sup>Il Municipio emana le disposizioni di dettaglio.
- <sup>3</sup>Fatto salvo l'art. 5, le registrazioni sono distrutte al più tardi dopo 100 giorni.

**Trasmissione dei dati a terzi**

**Art. 5<sup>1</sup>** <sup>1</sup>Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.

<sup>2</sup>Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessario allo svolgimento del procedimento.

<sup>3</sup>Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.

<sup>4</sup>I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

**Protezione dei dati**

**Art. 6** <sup>1</sup>Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

<sup>2</sup>In particolare adotta tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

<sup>3</sup>Esso può a tale scopo designare un servizio o singole persone responsabili.

<sup>4</sup>Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, fanno stato le norme della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

**Entrata in vigore**

**Art. 7** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente regolamento è trasmesso al Consiglio di Stato per ratifica.

<sup>2</sup>Il Municipio stabilisce l'entrata in vigore del presente regolamento dopo la ratifica di cui al cpv 1.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Articolo modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con ris. No. 225 RE 11517 del 26.3.2012

<sup>2</sup> In vigore dal 1° aprile 2012